

# Abolizione del libro soci delle srl

La manovra anti-crisi di cui al D.L. n. 185/2008, con effetto dal 30 marzo 2009, ha eliminato il libro dei soci dall'elenco dei libri sociali obbligatori previsti dal codice civile.

Tra questioni applicative e incertezze, la sorte delle clausole statutarie che ad esso fanno riferimento.

**Angelo Busani**

NOTAIO

**A**bolizione del libro soci delle società a responsabilità limitata, efficacia dei trasferimenti delle quote di s.r.l. (e dei vincoli apposti sulle stesse) non più mediante l'iscrizione nel libro dei soci, ma mediante il solo deposito dell'atto traslativo o costitutivo al Registro delle imprese, soppressione della comunicazione annuale al Registro delle imprese (in sede di deposito del bilancio d'esercizio) delle risultanze del libro dei soci: sono questi gli effetti dell'art. 16, comma 12-*quater* (e seguenti), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2<sup>(1)</sup>, il quale riscrive dunque il codice civile sul tema della pubblicità dei trasferimenti di quote di s.r.l. e della costituzione del pegno e di altri vincoli sulle quote medesime. In precedenza, invece, il deposito in Camera di commercio era solo un passaggio indispensabile nell'*iter*, a più tappe, da percorrere per giungere alla scritturazione del libro dei soci: la norma previgente prescriveva infatti che «l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o

Per consultare il testo completo dei provvedimenti vedi la banca dati:

@ [www.dps.ilsole24ore.com](http://www.dps.ilsole24ore.com)

dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito» (art. 2470, comma 2, cod. civ.) e che «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci» (art. 2470, comma 2, cod. civ.).

Con la nuova disciplina, dunque, l'atto di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale di s.r.l., redatto in forma notarile oppure mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale, deve "solo" essere "depositato" nel Registro delle imprese e non più riprodotto sul libro soci: infatti, il trasferimento delle partecipazioni ha «effetto di fronte alla società dal deposito» presso il Registro delle imprese (da effettuarsi dal notaio o dall'intermediario abilitato, nel caso di atto digitale).

La nuova norma punta pertanto sul "deposi-

(1) Il testo integrale dei provvedimenti citati è disponibile nella banca-dati "Diritto e Pratica delle Società" all'indirizzo [www.dps.ilsole24ore.com](http://www.dps.ilsole24ore.com).

**NOTA BENE**

Il D.L. n. 185/2008 riscrive il codice civile in tema di pubblicità dei trasferimenti di quote di s.r.l. e di costituzione del pegno e di altri vincoli sulle quote.

to" dell'atto presso la Camera di commercio (e non sulla sua "iscrizione"): il "deposito", che avviene per via telematica, coincide con il rilascio, da parte del Registro delle imprese, della ricevuta di avvenuta protocollazione della pratica spedita via *web* (manovra che il Registro delle imprese compie manualmente, a meno che il trasmittente richieda la "protocollazione automatica").

Una volta che la pratica sia dunque "depositata", il Registro delle imprese svolge poi le sue attività di controllo e, infine, in caso di esito positivo, la sottopone a "iscrizione". Quest'ultima è la vera e propria pubblicità, opponibile ai terzi (art. 2193 cod. civ.), mentre il "deposito" è un mero "transito" in vista dell'iscrizione (tant'è vero che l'esistenza di atti depositati presso il Registro delle imprese ma non ancora iscritti è solo intuibile dalle visure, ma non verificabile con certezza).

La nuova normativa, puntando invece sul "deposito", snellisce pertanto le procedure ma crea una notevole incertezza (in precedenza, infatti, per scritturare il libro soci ci si basava bensì sul deposito e non sull'iscrizione, ma il deposito era un semplice passaggio intermedio per giungere all'efficacia, data dall'annotazione a libro soci): quindi, se prima si poteva lavorare in sicurezza "tenendo in mano" il libro dei soci, oggi tutto dipende dal tempo (per il vero, spesso abbastanza breve) che il Registro delle imprese impiega nel passare dalla fase di "deposito" alla fase dell'"iscrizione" (infatti, chi compra una quota potrebbe non sapere che c'è "in viaggio" un altro atto portante il trasferimento della stessa quota o l'apposizione di un vincolo su di essa).

Anche perché resta non toccata dalla nuova normativa la norma per la quale «se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato

in buona fede l'iscrizione nel Registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore» (art. 2470, comma 3, cod. civ.); e pure perché vi è da considerare che i tempi e le modalità operative delle varie Camere di commercio notoriamente presentano spesso elementi di forte disomogeneità.

**Le nuove regole di circolazione delle quote di s.r.l.**

Un altro notevole problema sollevato dall'abolizione del libro soci delle s.r.l. è quello che si determina in caso di "abusiva" circolazione delle quote sociali.

Si pensi all'ipotesi di uno statuto che prescriva l'assoluta intrasferibilità delle quote stesse oppure che, come più frequentemente accade, disponga, nel caso di intenzione del socio di vendere le proprie partecipazioni, un diritto di prelazione degli altri soci oppure la necessità dell'espressione del "gradimento" della società circa l'ingresso in società di un nuovo socio (vale a dire dell'acquirente delle partecipazioni vendute da uno degli attuali soci).

Nella vigenza della normativa ora abrogata, nonostante non vi fosse sul punto unanimità di vedute tra gli addetti ai lavori, era comunque abbastanza diffusa l'opinione secondo la quale l'atto traslativo stipulato, per esempio, in violazione di un diritto di prelazione, avrebbe avuto validità tra i contraenti (vale a dire tra cedente e cessionario, in modo che, per esempio, quest'ultimo avrebbe potuto pretendere dal primo il riversamento dei dividendi pagatigli dalla società) ma non sarebbe stato efficace nei confronti della società.

In altri termini, si riteneva, abbastanza pacificamente, che gli amministratori della società, titolari del potere-dovere di scritturare il libro soci, una volta constatato - continuando nell'esempio appena fatto - il dispregio della clausola di prelazione, avrebbero potuto ri-

**NOTA BENE**

La nuova normativa, puntando sul deposito al Registro delle imprese più che sull'iscrizione, auspica lo snellimento delle procedure creando al contempo forti incertezze.

fiutarsi di annotarvi un atto traslativo stipulato in violazione della clausola stessa.

Se queste considerazioni, come pare, non debbano subire aggiornamenti in seguito all'emanazione delle nuove norme (e in particolare alla previsione secondo cui l'atto traslativo ha efficacia verso la società con il suo deposito nel Registro delle imprese), c'è da confrontarsi con alcuni problemi di notevole spessore che finora mai s'erano posti, vale a dire:

- il notaio che riceva l'atto traslativo delle quote (o il commercialista che vi assista) devono rifiutarsi di prestare la loro opera professionale, se l'atto violi le clausole statutarie in tema di circolazione delle quote stesse?
- se la risposta al precedente quesito fosse positiva, in che responsabilità incorrerebbero i professionisti?
- se invece la risposta fosse negativa, essi avrebbero il dovere di deposito al Registro delle imprese o dovrebbero astenersene?
- se fosse effettuato il deposito di un atto che violi le clausole statutarie in tema di circolazione delle quote, gli amministratori ne sarebbero vincolati oppure potrebbero ritenere come inopponibile alla società il deposito di un atto che violi le clausole statutarie della società stessa?

Evidentemente, si tratta di domande la cui soluzione non è facile. Proviamo comunque a tentare una soluzione.

Innanzitutto, si può partire dalla considerazione (su questa almeno dovrebbero esserci le incertezze minori) secondo cui l'atto traslativo di quote, stipulato in violazione di clausole statutarie limitative della circolazione delle quote stesse, resta valido ed efficace tra i contraenti.

Se questa considerazione tiene, è abbastanza inevitabile derivarne non solo che il notaio non può rifiutarsi di ricevere questo atto ma anche che egli non può astenersi dal depositarlo presso il Registro delle imprese (la stessa considerazione vale per il commercialista); anche perché se, da un lato, nella prassi professionale, vi possono essere casi conclamati di violazione delle clausole statutarie (si pensi a un divieto assoluto di trasferimento), d'altro, vi possono essere casi di notevole incertezza la cui soluzio-



## NOTA BENE

Il notaio che riceva l'atto traslativo delle quote, o il commercialista che vi assista, devono rifiutarsi di prestare la propria opera professionale, se l'atto viola le clausole statutarie in tema di circolazione delle quote stesse?

ne non può certo essere demandata ai professionisti, che non sono giudici.

Se dunque l'atto traslativo "incriminato" ottiene pubblicazione nel Registro delle imprese (che non può rifiutarla, poiché il Registro, a sua volta, ha un ruolo di mero controllo formale) sulla quale gli altri soci o gli amministratori della società non concordino, evidentemente occorrerà che essi facciano ricorso alle vie giudiziarie (ordinarie o d'urgenza) per far dichiarare l'abuso perpetrato. Se poi si tratta di un abuso che abbia provocato danni, chi l'abbia effettuato potrà essere chiamato a risarcirli.

## L'abusiva iscrizione nel Registro delle imprese

Come appena detto, in caso di cessione di partecipazioni in dispregio alla clausola di prelazione o di gradimento contenuta nello statuto sociale, nel sistema previgente l'iscrizione dell'acquirente nel libro dei soci veniva impedita dagli amministratori (cosicché non sorgeva problema sul punto di chi fosse il titolare della qualità di socio), mentre oggi l'acquirente può ottenere tranquillamente la sua iscrizione nel Registro delle imprese.

Con la conseguenza che si sposta così "a valle" il problema di capire in questi casi chi sia, tra cedente e cessionario, il soggetto legittimato all'esercizio dei diritti sociali (per esempio, il diritto di intervento in assemblea) e destinatario delle comunicazioni che la società rivolge ai soci, come l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Su questi aspetti il mondo professionale, chiamato a compiere le prime applicazioni delle nuove norme, ha già dato le prime risposte. Per esempio, la commissione Società del Comitato notarile triveneto (cfr. le massime riportate nel box a pag. 19) ha sancito due importanti principi:

**PROPOSTA DI CLAUSOLA STATUTARIA****Articolo .... - Istituzione e tenuta del libro dei soci**

**1.** La società tiene, oltre ai libri obbligatori ai sensi degli artt. 2214 e 2478 cod. civ., il libro dei soci, il quale, salvo quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dalle medesime norme che regolano l'istituzione e la tenuta dei libri sociali obbligatori.

**2.** Il libro dei soci è sottoposto a vidimazione iniziale ai sensi dell'art. 2218 cod. civ.

**3.** Il libro dei soci è tenuto a cura dell'organo amministrativo, il quale può delegarne la gestione a uno dei propri componenti, ed è conservato presso la sede della società.

**4.** Nel libro dei soci devono essere indicati:

a) il nome e il cognome oppure la denominazione o ragione sociale, il numero di codice fiscale, il domicilio, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di ogni socio, del rappresentante comune di cui all'art. 2468, comma 5, cod. civ., e dei titolari di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale;

b) l'entità della quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità di ogni socio, con l'indicazione dei versamenti effettuati;

c) le variazioni dei dati annotati nel libro dei soci ai sensi delle precedenti lett. a) e b);

d) gli atti comportanti il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.

**5.** Le annotazioni da effettuarsi ai sensi del comma 4, lett. d), sono eseguite dietro esibizione alla società dell'atto e della ricevuta del suo avvenuto deposito presso il Registro delle imprese; l'organo amministrativo non procede all'annotazione nel libro dei soci degli atti stipulati in violazione alle clausole statutarie che limitano il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.

**6.** Il domicilio dei soggetti di cui al comma 4, lett. a), si intende quello risultante dal libro dei soci sia in ordine ai rapporti tra la società, il suo organo amministrativo o di liquidazione e i soggetti di cui al comma 4, lett. a), nonché per i rapporti tra i medesimi soggetti di cui al comma 4, lett. a).

**7.** Il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale hanno effetto nei confronti della società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

**8.** Il soggetto che subentra nella titolarità della quota di partecipazione del socio defunto è iscritto nel libro dei soci dietro esibizione alla società della documentazione di cui all'art. 7 R.D. 20 marzo 1942, n. 239, e della ricevuta di deposito di tale documentazione presso il Registro delle imprese.

- è inefficace la cessione di partecipazioni che avvenga in violazione degli eventuali limiti statutarî al suo libero trasferimento (quali la clausola di prelazione, la clausola di gradimento, la clausola di *lock up*, cioè recante il divieto di trasferimento delle partecipazioni); pertanto, la cessione non legittima l'esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, e ciò anche se la cessione sia depositata e iscritta nel Registro delle imprese (in altri termini, la cessione avvenuta in violazione del diritto di prelazione o di gradimento non deve essere recepita incondizionatamente dagli amministratori, i quali devono considerarla inefficace nei confronti della società);

- l'iscrizione nel Registro delle imprese di un atto di cessione di partecipazioni che sia affetto da vizi (per esempio, nullità o annullabilità) o che sia inefficace non vale a rendere valido o efficace l'atto iscritto.

**Il problema del domicilio dei soci**

Al Registro delle imprese ora occorre riferirsi anche per ciò che concerne la domiciliazione dei soci, con riferimento a tutte le comunicazioni loro dirette: si pensi, per esempio, all'avviso di convocazione dell'assemblea, all'invito ad esercitare il diritto di prelazione nel caso di trasferimento di partecipazioni sociali o ad aderire a un aumento di capitale sociale.

**MASSIME DEL CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO****I.L.1 - Effetti del deposito nel Registro delle imprese di un atto di cessione di partecipazione effettuato in violazione dei limiti statuari al suo trasferimento**

La cessione di partecipazione avvenuta in violazione degli eventuali limiti statuari al suo libero trasferimento (art. 2469 cod. civ.: prelazione, gradimento, divieto assoluto ecc.) è inefficace, pertanto la stessa non legittima l'esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470, comma 1, cod. civ. (nel testo novellato dalla legge n. 2/2009).

In ciò nulla è cambiato rispetto al sistema previgente la novella, in quanto, anche in vigenza della vecchia disposizione di cui all'art. 2470, comma 1, cod. civ., l'eventuale illegittima iscrizione al libro soci di un atto di cessione di partecipazione avvenuto in violazione dei limiti statuari non legittimava l'esercizio dei diritti sociali.

**I.L.2 - Effetti del deposito nel Registro delle imprese di un atto di cessione di partecipazione affetto da vizi**

Il deposito nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470, comma 1, cod. civ. (nel testo novellato dalla legge n. 2/2009) di un atto di trasferimento di partecipazione affetto da vizi, non è idoneo a sanare in alcun modo detti vizi.

Gli stessi, pertanto, continueranno a produrre le conseguenze che sono loro proprie (nullità, annullabilità, inefficacia ecc.) e saranno opponibili ai contraenti, alla società o ai terzi nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno di essi.

Questo nuovo scenario, che il legislatore ha voluto in nome di un'esigenza di semplificazione, rischia però di causare notevoli problemi. Per esempio, per capire chi sia socio (e per capire dove inviare le comunicazioni dirette al socio), occorre continuamente monitorare il Registro delle imprese e quindi non solo disporre dell'occorrente collegamento telematico, ma anche sostenere i relativi (non indifferenti) costi di connessione.

**Istituzione del libro soci facoltativo**

Il libro soci della s.r.l., abolito per legge, può essere "resuscitato" da apposita clausola statutaria che ne disponga l'istituzione?

All'indomani dell'introduzione della norma che ha abrogato il libro dei soci di s.r.l., alcuni addetti ai lavori avevano sostenuto l'opinione che, essendo in gioco un effetto pubblicitario (e quindi una questione riguardante i soci, la società e tutti i terzi interessati), non si sarebbe potuto intervenire con clausole pattizie in un ambito connotato da principi di ordine pubblico e quindi da caratteri di inderogabilità.

A questa tesi (che comunque tutt'oggi non è sopita) si è contrapposto l'autorevole parere

della commissione Società del Consiglio notarile di Milano (cfr. la massima riportata nel box alle pagg. 20-21), la quale ha sostenuto la legittimità della clausola con la quale lo statuto di s.r.l. disponga l'istituzione di un libro dei soci e quindi, in sostanza, riporti la questione dell'acquisto della qualità di socio e della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali allo stato in cui essa si trovava anteriormente alla norma che ha abrogato il libro dei soci.

Il ragionamento che legittima questa opinione prende le mosse dalle varie inefficienze che la nuova normativa comporta, sopra descritte, e dai miglioramenti che con l'adozione del libro soci facoltativo possono derivare: con l'adozione del libro soci "facoltativo", infatti, si possono raccogliere «con facilità e immediatezza le principali informazioni relative ai soci e ai loro rapporti con la società» e si possono «controllare e gestire in modo più efficiente le modifiche degli assetti proprietari e la loro incidenza sulla vita sociale».

Ne deriva che, se la nuova norma (art. 2470 cod. civ.) impone la decorrenza dell'efficacia della cessione della partecipazione dal momento del deposito dell'atto traslativo nel Registro delle imprese, non ci sarebbero ostacoli a posticipare l'efficacia della cessione a un momento successivo (come appunto l'anno-

**MASSIMA DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO**

**115. Clausole statutarie sul libro dei soci nella s.r.l. dopo il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (artt. 2470, 2478 e 2479-bis cod. civ.) [10 marzo 2009].**

*L'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci nelle s.r.l. non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria.*

*Sono valide ed efficaci le clausole statutarie che, pur dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci nella s.r.l., subordinino l'efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali alla iscrizione nel libro dei soci facoltativamente istituito o mantenuto, ferma restando la necessità di assolvere previamente all'obbligo del deposito nel Registro delle imprese di cui all'art. 2470 cod. civ.*

*Le clausole statutarie relative al libro dei soci, già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2470 cod. civ., se non si riducono a meri rinvii alla legge recettivi delle modifiche intervenute, rimangono in vigore con l'efficacia desumibile in via interpretativa dal tenore delle stesse clausole: esse pertanto sono idonee a mantenere all'iscrizione nel libro dei soci la funzione di regola organizzativa per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali soltanto se il testo delle medesime clausole ricollega a quella iscrizione l'efficacia della cessione nei confronti della società e/o la legittimazione all'esercizio di almeno uno dei diritti connessi alla quota ceduta.*

Il D.L. n. 185/2008, con effetto dal 30 marzo 2009, ha eliminato il libro dei soci dall'elenco dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 2478 cod. civ. Il venir meno dell'obbligo, peraltro, non si traduce in un divieto di adozione. Ben possono le s.r.l. trovare utile il ricorso in via facoltativa al libro dei soci per due ragioni di ordine generale: raccogliere e disporre, con facilità e immediatezza, le principali informazioni relative ai soci e ai loro rapporti con la società; controllare e gestire in modo più efficiente le modifiche degli assetti proprietari e la loro incidenza sulla vita sociale.

L'abbandono del sistema di rapporti sociali basato sulla iscrizione nel libro dei soci, a favore di un sistema esclusivamente fondato sulle risultanze del Registro delle imprese, costringe infatti gli organi sociali a un monitoraggio costante, gravoso (ogni collegamento telematico con il Registro delle imprese ha un costo) e limitante (in ogni assemblea e, più in generale, in ogni luogo e momento nel quale viene esercitato un diritto sociale si sollecita la verifica dell'esistenza della legittimazione e, dunque, si richiede la praticabilità di un contestuale collegamento telematico). La regola per la quale il semplice deposito nel Registro delle imprese rende la cessione efficace verso la società (secondo il nuovo testo dell'art. 2470, comma 1, cod. civ.), inoltre, solleva problemi di coordinamento con l'art. 2469 cod. civ. che, nell'ammettere le frequenti clausole di limitazione della circolazione delle quote, evidentemente esclude che il deposito dell'atto di cessione delle quote possa legittimare l'acquirente all'esercizio dei diritti sociali prima che sia data agli organi della società la possibilità di verificare il rispetto di quelle clausole nel caso specifico (verifica che nel sistema della iscrizione nel libro dei soci viene svolta dall'organo amministrativo tra la richiesta documentata di iscrizione e la sua concreta effettuazione).

Quanto precede porta a ritenere che l'art. 2470, comma 1, nuovo testo, nel recitare che «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma» ponga un'esigenza inderogabile: che l'efficacia della cessione verso la società non possa precedere quel momento. Essa però non intende impedire una scelta statutaria volta, per giustificate ragioni, a posticipare quell'efficacia - che si concretizza nell'acquisto, da parte del cessionario, della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali - ad un momento successivo: si tratti della iscrizione in un libro dei soci facoltativamente adottato o del semplice ricevimento della documentazione necessaria (atto di cessione, evidenza di avvenuto deposito nel Registro delle imprese, eventuale ulteriore dimostrazione documentale richiesta dalle clausole limitative della circolazione delle quote) per verificare il rispetto delle condizioni statutarie di accesso alla compagine sociale o di variazione degli assetti proprietari.

La riferita lettura della disposizione richiamata non soltanto soddisfa sotto il profilo dell'argomentazione orientata alle conseguenze, ma trova due ulteriori argomenti a supporto.

In primo luogo va ricordato che sotto il tenore della precedente disposizione, del tutto speculare alla nuova salvo che per il riferimento all'iscrizione nel libro dei soci anzi che al deposito nel Registro delle imprese, non si dubitava dell'ammissibilità delle non infrequenti clausole statutarie che posticipa(va)no l'efficacia della cessione verso la società (specie con riguardo all'esercizio del diritto di voto) rispetto all'iscrizione nel libro dei soci subordinandola ad elementi ulteriori, purché ciò non determinasse una dilazione irragionevole ed eccessiva (cfr. la massima n. 10 del 4 marzo 2004). A maggior ragione, allora, si giustifica una dilazione dell'efficacia della cessione, rispetto al momento del deposito, attuata con il sistema della iscrizione nel libro dei soci o con altra modalità, in quanto giustificabile nel quadro delle esigenze e degli inconvenienti sopra riferiti.

In secondo luogo, sotto il profilo qui considerato, sembra trovare idonea spiegazione anche la nuova espressione, adoperata nel comma 7 dell'art. 2470, per individuare il momento di decorrenza del termine di trenta giorni entro il quale gli amministratori devono comunicare al Registro delle imprese la sopravvenuta appartenenza di tutte le partecipazioni ad un unico socio ovvero la costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci: il termine ora decorre «dall'avvenuta variazione della compagine sociale». Ebbene, ci si deve chiedere perché il legislatore abbia adoperato una simile e vaga terminologia anzi che direttamente identificare il momento di decorrenza del termine nel deposito di cui al secondo comma del medesimo articolo: considerato che per gli amministratori, destinatari dell'obbligo di comunicazione in forza del loro rapporto organico con la società, la variazione della compagine sociale non può che avvenire nel momento in cui la cessione "ha effetto di fronte alla società". La scelta terminologica acquista senso soltanto se si riconosce che l'efficacia della cessione verso la società - e la conseguente variazione della compagine sociale a questi effetti - può aversi in un momento diverso e successivo rispetto al deposito di cui al comma 2 dell'art. 2470; e ciò a sua volta implica la liceità di una clausola statutaria volta, con il ricorso al sistema dell'iscrizione nel libro dei soci o ad altra opzione organizzativa, a posticipare quel momento.

Al di là della consapevole introduzione di apposite clausole negli statuti delle s.r.l. costituite dopo il 30 marzo 2009, resta da precisare la sorte delle clausole che si richiamano al libro dei soci negli statuti delle s.r.l. già esistenti a quella data. Se dette clausole non si riducono ad un mero rinvio normativo, nel qual caso è sufficiente richiamare la massima n. 91 del 18 maggio 2007, il più delle volte si tratta del rilievo attribuito dallo statuto al libro dei soci:

i) - come fonte informativa del domicilio dei soci nei loro rapporti con la società in ordine all'invio, per esempio, degli avvisi di convocazione dell'assemblea, di proposte di decisioni extraassembleari, di verbali di delibere assembleari a soci assenti, della richiesta di esercizio del diritto di sottoscrizione di deliberati aumenti di capitale a pagamento, di comunicazioni connesse a clausole limitative della circolazione di partecipazioni sociali (concessione o negazione del gradimento, esercizio di un potere di riscatto o di diritti di prelazione ecc.), di comunicazioni inerenti a procedimenti di esclusione del socio;

ii) - come strumento organizzativo per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali e, quindi, per l'efficacia della cessione della partecipazione sociale nei confronti della società.

Premesso che per quanto sopra esposto tali clausole rimangono valide ed efficaci dopo il 30 marzo 2009, una loro interpretazione con criteri oggettivi dovrebbe condurre a ritenere che le clausole riconducibili alle categorie (i) e (ii) abbiano una capacità espansiva all'interno della propria categoria, ma non al di fuori della stessa. In altri termini:

i) se lo statuto prevedesse (soltanto) che gli avvisi di convocazione delle assemblee devono essere spediti al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci, ciò permetterebbe di ritenere che per ogni altra comunicazione inerente al rapporto sociale pure debba farsi capo al domicilio risultante dal libro dei soci (e non già, ove difforme, al domicilio che dovesse risultare dal Registro delle imprese, come ora prevede l'art. 2479-bis cod. civ. con norma dichiaratamente suppletiva), libro da tenersi aggiornato a cura degli amministratori sulla base delle indicazioni provenienti dai soci: ma da ciò nulla potrebbe desumersi in merito all'efficacia delle cessioni nei confronti della società e alla legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, che in difetto di diverse indicazioni specifiche restano regolate dal nuovo testo dell'art. 2470, comma 1, cod. civ.;

ii) se lo statuto prevedesse l'iscrizione nel libro dei soci (soltanto) come condizione per l'esercizio del diritto di voto (o di altro diritto sociale specificamente indicato) oppure (genericamente) come condizione di efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società, ciò permetterebbe di ritenere che a quell'iscrizione si intende ricollegare l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in genere: ma da ciò nulla potrebbe desumersi in merito alla fonte di informazione del domicilio dei soci nei rapporti con la società, per il quale farebbero fede le risultanze del Registro delle imprese.

È appena il caso di precisare che, quand'anche ciò non venga esplicitato, l'adozione o la persistenza del libro dei soci implica la tacita reintroduzione degli obblighi, ora per scelta non più di legge ma di statuto, di regolare tenuta e pronto aggiornamento del libro stesso da parte degli amministratori per ogni conseguente responsabilità.

tamento della cessione nel libro soci "facoltativo"), fermo restando comunque che tale efficacia non può essere anticipata prima del deposito nel Registro delle imprese, il quale rimane dunque un limite temporale invalicabile all'indietro.

Se dunque si aderisce a questa tesi, per realizzare l'obiettivo di dar vita a un libro soci "facoltativo" e di riportare il sistema dei rapporti società/soci allo stesso stadio in cui esso si trovava anteriormente all'abolizione del libro soci, occorre che lo statuto almeno:

- stabilisca l'istituzione del libro soci "facoltativo" e disponga in ordine alla sua conservazione e alla sua gestione;
- preveda la vidimazione del libro soci facoltativo ai sensi dell'art. 2218 cod. civ.;
- disciplini il contenuto delle annotazioni da effettuarsi nel libro dei soci (per esempio: le generalità del socio, il suo domicilio, l'entità della sua partecipazione, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ecc.);
- disponga che nei rapporti tra società e soci il domicilio dei soci si intende quello risultante dal libro dei soci;
- preveda che i trasferimenti della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale (nonché il trasferimento e la costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote stesse) abbiano effetto verso la società solamente dal momento in cui siano annotati nel libro soci, una volta che sia stato effettuato il prescritto deposito presso il Registro delle imprese.

## Le vecchie clausole

Che sorte hanno le clausole dei vecchi statuti che fanno riferimento al "vecchio" libro soci, ora abrogato?


Alla domanda non si può dare una risposta univoca e specifica, in quanto non si può prescindere dalla specifica valutazione del caso concreto.

Comunque, ragionando in linea di massima, va osservato che nella maggior parte degli statuti, se il libro soci è menzionato, ciò accade per effetto di espressioni tipo: «il domicilio dei soci si intende quello risultante dal libro dei soci» (o espressioni analoghe).

È abbastanza difficile, in questi casi, ritenere che queste clausole valgano quale implicita istituzione del libro soci "facoltativo".

Quindi, al cospetto della norma che ha abrogato il libro dei soci delle s.r.l., queste vecchie clausole statutarie vanno probabilmente considerate abrogate, e cioè come se fossero scritte con riferimento al domicilio dei soci risultante dal Registro delle imprese.

## I MANUALI DI GUIDA AL DIRITTO



## TRASFORMAZIONE, FUSIONE, CONFERIMENTO, SCISSIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ

di M. Confalonieri

Il volume è **strutturato in sei parti**, una per ogni operazione societaria. Nell'ambito di ciascuna parte l'autore, dopo averne sinteticamente **analizzato le caratteristiche**, espone gli **adempimenti civilistici** e le norme che presidono ad una **corretta tenuta della contabilità**. Grande rilievo è poi dato all'**esposizione della disciplina fiscale**, per quanto concerne gli **adempimenti relativi sia alle imposte dirette, sia alle imposte indirette**, in particolare all'**IVA**. Questa edizione ha aggiornato il volume con i più **recenti interventi normativi e interpretativi sia a livello civilistico, sia tributario**. Si è proceduto, inoltre, a fornire alcune **osservazioni in tema di principi contabili IAS/IFRS** da applicarsi alle operazioni straordinarie.

Il Cd-Rom allegato contiene, oltre alle formule, anche le circolari e risoluzioni ministeriali inerenti agli adempimenti fiscali relativi a ciascuna operazione straordinaria.

Pagg. 756 +CD-Rom – € 67,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo [www.librerie.ilsolo24ore.com](http://www.librerie.ilsolo24ore.com)

**GRUPPO 24 ORE**

La cultura dei fatti